

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI E FORNITURE IN ECONOMIA

APPROVATO CON ATTO DEL COMMISSARIO
PREFETTIZIO CON DELIBERAZIONE N° 139 DEL
19.09.1989

Art. 1

Contenuto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'esecuzione in economia da parte dell'amministrazione di lavori, opere e provviste, di cui all'art. 293 del T.U. della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 2

Lavori, servizi e provviste che l'amministrazione può condurre in economia

Possono essere eseguite in economia le seguenti opere o provviste:

- a) lavori per le strade interne ed esterne di proprietà dell'amministrazione:
 - manutenzione delle strade, comprendente lo spargimento di ghiaia e pietrisco, rappezzi dei tronchi stradali, innaffiamento, sgombero delle nevi, spurgo delle cunette e delle condotte di scolo e di spurgo, sistemazione di banchine, regolamento di scarpate;
 - prime opere per la difesa dalle inondazioni, frane, corrosione e rovina dei manufatti, ripristino della viabilità a seguito di eventi accidentali o di calamità;
 - opere di espurgo e di drenaggio delle acque;
- b) servizi e lavori relativi alle proprietà patrimoniali:
 - manutenzione dei fabbricati di proprietà a qualunque uso essi siano destinati;
 - manutenzione e riparazione di mobili, macchinari, attrezzi ed apparecchi di ufficio, delle scuole di competenza propria e di ogni altro pubblico servizio;
 - manutenzione di fognature, lavatoi, orinatoi, latrine pubbliche, manutenzione di giardini, parchi, viali;
- c) opere di miglioramento, manutenzione allacciamento alla rete di distribuzione di acqua per usi alimentari, domestici e industriali;
- d) opere di miglioramento, manutenzione, sistemazione della rete di opere e lavori conseguenti alla esecuzione di ordinanze quando le stesse consentano la conduzione in economia (puntellamenti, abbattimenti di cornicioni, muri, sgombero di aree e fabbricati);
- e) lavori e provviste da eseguirsi di urgenza, quando non vi sia il tempo e il modo di procedere all'appalto, ovvero si siano infruttuosamente sperimentati incanti e/o trattative private;
- j) provviste di materiale da cantiere, strutture, tavolame, strumenti ed apparecchi di misurazione;
- g) provviste per gli uffici e servizi, stampati e cancelleria;
- h) provviste di oggetti di vestiario per agenti e inservienti del Comune.

L'amministrazione ha la facoltà di procedere in economia anche per opere, lavori e provviste non contemplati nel presente regolamento, purchè se ne dimostri la convenienza e se ne deliberi l'esecuzione in economia.

Art 3

Modalità di esecuzione in economia

A seconda della loro importanza, i lavori, le opere e le provviste in economia potranno essere eseguiti:

- 1) in amministrazione diretta;
- 2) con cottimi fiduciari.

Art. 4

Deliberazione per procedere a lavori o provviste in economia

Ogni lavoro, opera o provvista da eseguire in economia sia in amministrazione diretta che con cottimo fiduciario, quando superi l'importo di L. 600.000 , deve essere autorizzato con deliberazione del consiglio comunale, o della Giunta Municipale.

La deliberazione dovrà essere accompagnata da un preventivo sommario se trattasi di importi sino a L. 2.000.000 ovvero da perizia e progetti tecnici esecutivi se di importo superiore.

Le relative deliberazione del Consiglio o della Giunta che approvano la esecuzione dei lavori in economia dovranno, in ogni caso, indicare:

- la causa per la quale i lavori, le opere e le provviste si rendono necessarie;
- le ragioni che consigliano di preferire il sistema in economia in luogo di quello di appalto, quando questo non sia obbligatorio per legge;
- la determinazione di procedere alla trattativa privata con le modalità previste dalle leggi in vigore;
- l'ammontare della spesa ed i mezzi per fronteggiarla.

Art 5

Direzione ed inizio dei lavori

Tutti i lavori condotti in economia si svolgono sotto la responsabilità dell'ufficio tecnico comunale.

Ove l'amministrazione lo ritenga necessario, la direzione potrà essere affidata ad altro tecnico qualificato, nominato con apposita deliberazione.

Di norma l'inizio dei lavori non potrà aver luogo se non dopo che le deliberazioni siano divenute esecutive.

Nel caso in cui non siano richiesti per legge speciali autorizzazioni, pareri od approvazioni, le deliberazioni stesse potranno essere dichiarate immediatamente esecutive a sensi dell'art. 342 della legge comunale e provinciale del 1934 o altra disposizione regionale.

Art. 6

Lavori in economia mediante amministrazione diretta

Quando i lavori vengono eseguiti in amministrazione, il tecnico comunale o l'economo, ove non fosse possibile eseguire i lavori stessi con il personale dipendente, assumerà il personale necessario per le opere da eseguire.

Il tecnico o l'economo provvederà altresì all'acquisto del materiale ed ai mezzi d'opera necessari nonché all'eventuale noleggio dei mezzi di trasporto occorrenti, ricercando i migliori prezzi di mercato.

Nel caso di assunzione di personale, sarà curata la tenuta di un registro in cui il sorvegliante o l'assistente ai lavori noterà le giornate e le ore di lavoro prestate da ciascun operaio, contemporaneamente al materiale acquistato e ricevuto ed ai noli effettuati.

Per gli operai assunti si provvederà alla tenuta dei libri paga e matricola prescritti per le assicurazioni obbligatorie.

Sulle note settimanali delle paghe l'ufficio comunale provvederà alle ritenute erariali, assicurative e varie prescritte dalle leggi vigenti.

I materiali, attrezzi impiegati, mezzi d'opera e fornitura di mezzi di trasporto richiesti dalla esecuzione dei lavori saranno fornite in base a buoni di ordinazione firmati dal dirigente l'Ufficio tecnico o da chi è preposto alla direzione dei lavori. Detti buoni dovranno poi essere restituiti all'ufficio a corredo della regolare fattura.

I fondi per dette spese, quando è necessario, possono essere forniti mediante mandato di anticipazione, con obbligo di rendiconto.

Art. 7

Lavori in economia mediante cottimi

Quando i lavori e le provviste debbono effettuarsi con cottimi saranno richiesti preventivi sulla base della perizia o del progetto tecnico a ditte ritenute idonee per correttezza e capacità e l'affidamento dovrà risultare da apposita convenzione, firmata per accettazione dell'impresa, da cui risulti :

- l'elenco dei lavori, delle somministrazioni e delle opere;
- i prezzi unitari per le opere, per le somministrazioni a misura e l'importo di quelli a corpo;
- le condizioni di esecuzione;
- le norme per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro e quelle delle assicurazioni sociali;
- gli obblighi generali a carico della impresa;
- il tempo utile per l'ultimazione dei lavori;
- le penalità da applicarsi in caso di ritardo nell'ultimazione da accertarsi con regolare verbale e la facoltà che si riserva l'amministrazione comunale di provvedere d'ufficio con tutti gli oneri a carico del cottimista oppure di risolvere, mediante semplice denuncia da notificare all'impresa, il contratto di cottimo qualora il cottimista si renda inadempiente degli obblighi assunti.

Per l'accollo del cottimo possono essere usati due diversi sistemi:

1) affidare al cottimista la somministrazione dei materiali e delle opere, da registrare in uno speciale registro da tenere dalla direzione lavori e da riportare in una nota riassuntiva del servizio in economia.

2) di stabilire con il cottimista un prezzo a corpo od a forfait e dei prezzi a misura da farsi risultare da semplici ordinativi a madre e figlia firmati dal tecnico incaricato.

In questo caso si terrà un registro di contabilità in cui si annovereranno le quantità dei lavori eseguiti ed il relativo prezzo che servirà per la compilazione del conto finale.

La procedura oggetto del presente articolo esclude ogni possibilità di revisione dei prezzi.

Art. 8

Legge antimafia

Qualora il lavoro e/o la fornitura, oggetto del cottimo, acceda l'importo di 5 milioni o diversi valori che nel tempo venissero indicati, e rientri, quindi, nell'ambito del D.L. 6-8-1982, n. 629, convertito in legge 12-10-1982, n. 726, il perfezionamento del cottimo sarà possibile solo nell'ambito e nel rispetto della legge stessa, con esclusione, in ogni caso, di cessione del cottimo.

Art 9

Contabilizzazione dei lavori in economia

I lavori eseguiti in economia saranno contabilizzati:

- a) per il sistema in amministrazione diretta, su un registro da tasca in cui saranno annotate a cura del sorvegliante le liste settimanali degli operai, le provviste occorse, i mezzi d'opera, i noli;
- b) per i lavori eseguiti mediante cottimo saranno annotati in un registro di contabilità i lavori eseguiti quali risultano dai libretti delle misure, in stretto ordine cronologico.

Lo stesso direttore dei lavori dovrà annotare su altro registro le partite a credito dei fornitori, i pagamenti eseguiti e il riassunto delle note settimanali.

Art 10

Pagamento spese dei lavori in amministrazione

I pagamenti dei lavori in amministrazione saranno fatti direttamente agli operai e ai fornitori con l'economato o a mezzo di ordinativi sul Tesoriere.

Le mercedi saranno pagate agli operai settimanalmente al netto delle ritenute prescritte e a ultimazione dei lavori.

Il pagamento per forniture di materiale, mezzi d'opera, noli, ecc. avverrà mediante ordinativi emessi dall'Ufficio di ragioneria sulla base di fatture presentate dai creditori unicamente all'ordine di fornitura, liquidate dalla Giunta municipale.

I fondi per tali pagamenti potranno essere forniti con mandato di anticipazione e obbligo di rendiconto.

Art 11

Liquidazione lavori in economia mediante cottimo

Ultimati i lavori, il dirigente dei lavori stessi eseguirà il conto finale unendovi tutti i documenti in appoggio ed una relazione nella quale siano indicati:

- a) i dati del preventivo - progetto e relativi stanziamenti;
- b) eventuali perizie suppletive;
- c) l'impresa che ha assunto il cottimo;
- d) l'andamento e lo sviluppo dei lavori;
- e) le proroghe;
- f) le assicurazioni degli operai; eventuali infortuni; pagamenti in acconto;
- i) stato finale e credito dell'impresa;
- l) periodo di collaudo;
- m) eventuali riserve.

I pagamenti saranno eseguiti in base a stati di avanzamento, approvati dalla Giunta municipale.

Art 12

Buoni - ordinativi di fornitura

Tutti i buoni - ordinativi di fornitura necessari per la esecuzione di lavori in economia saranno staccati di appositi blocchi a madre e figlia, con numerazione progressiva recanti la convalida del Sindaco.

Art. 13

Lavori non contemplati nella perizia - progetto

Quando nel corso dell'esecuzione dei lavori dovesse risultare la necessità di lavori e provviste non comprese nella perizia-progetto, i nuovi prezzi verranno determinati ragguagliandoli ad altri previsti nella perizia-progetto per lavori consimili oppure ricavandoli da nuove analisi.

Art. 14

Esecuzione nel casi di urgenza

E' fatta salva la facoltà della Giunta di avvalersi delle norme di cui all'art. 140 del T.U. legge comunale e provinciale 1915.

Il capo dell'amministrazione, nel casi in cui ogni indugio può rappresentare un danno per l'amministrazione od un pericolo per l'incolumità pubblica, può ordinare l'immediata esecuzione dei lavori o delle provviste informandone appena possibile la Giunta.

In tal caso le particolari circostanze risulteranno da un verbale redatto da un funzionario di segreteria con la presenza del capo dell'amministrazione o di un suo delegato e con l'intervento di un tecnico qualificato.

In circostanze di somma urgenza, nelle quali qualunque indugio diventa pregiudizievole, il verbale sarà compilato da un tecnico e l'autorizzazione ad eseguirli sarà data con ordine, scritto e firmato in calce al verbale stesso, del capo dell'amministrazione.

Art 15

Concordati per indennità di esproprio o di occupazione

Nel caso che per l'esecuzione dei lavori si renda necessario procedere all'acquisto o all'occupazione d'urgenza di immobile, previ accordi con i proprietari si procederà a rilevare gli immobili da acquistare o da occupare, redigendo lo stato di consistenza degli stessi nelle forme d'uso.

Il concordato per le espropriazioni di immobili occorrenti, sia per il piazzamento delle opere come per il servizio di cantiere o cave, si farà risultare da apposito verbale che sarà redatto in duplo, fra l'amministrazione ed il proprietario.

La perizia estimativa sarà approvata dal Consiglio o, in via d'urgenza, dalla Giunta.

Qualora non si possa addivenire a bonari accordi, si applicheranno le norme in vigore per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza.

Art. 16

Autorizzazione per maggiori spese

Ove durante la esecuzione delle opere o provviste in economia, si riconoscesse insufficiente la somma di spesa autorizzata, la Giunta, in base a perizia suppletiva, delibera la maggior spesa, precisando i mezzi a disposizione per finanziarla.

In nessun caso però la spesa da rendicontare potrà superare la spesa autorizzata.

Art. 17

Assicurazione operai

L'amministrazione all'inizio di ogni anno provvederà a stipulare una polizza di assicurazione contro gli infortuni per quegli operai che prevede di impiegare in lavori in economia.

Art 18

Collaudo - Liquidazione

Per i lavori a cottimo, il tecnico direttore alleggerà al rendiconto la liquidazione finale ed il certificato di collaudo del tecnico incaricato del collaudo. L'incaricato di collaudo dovrà risultare da apposita deliberazione.

Per i lavori non soggetti a collaudo, il tecnico stesso, se appartenente alla struttura pubblica, rilascerà un certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Art. 19

Autorizzazione di lavori e forniture per spese su fondi a calcolo

I lavori e le forniture aventi carattere variabile - a norma dell'art. 188 del regolamento L.C.P. 12-2-1911 n. 297 - e che non si prestano ad essere preventivamente deliberati dalla Giunta Municipale, possono essere autorizzati dal Sindaco o da un'assessore delegato quando non comportino una spesa eccedente l'importo di L. 600.000

L'autorizzazione è subordinata alla capienza del capitolo di bilancio ed alla immediata comunicazione scritta agli uffici tecnico e contabile comunale.

Art. 20

Atto di ordinazione

L'ordine di acquisto dovrà essere fatto mediante compilazione di apposito atto di ordinazione.

Tale atto sarà numerato a cura dell'ufficio di ragioneria progressivamente con numero ed anno di riferimento e sarà redatto in 2 copie.

Nessun altro documento o scritto potrà convalidare un acquisto e giustificarne la liquidazione.

L'atto di ordinazione costituisce impegno al sensi dell'art. 293 del T.U.L.C.P. 1934.

Art. 21

Fatturazione

La liquidazione della fornitura potrà avvenire solo dietro presentazione di regolare nota o fattura che dovrà essere emessa nei modi e nei termini di legge.

I suddetti documenti dovranno riportare il numero dell'atto di ordinazione e dovranno pervenire unicamente al protocollo generale del Comune.

Pervenuta la nota o fattura al protocollo generale, l'ufficio di ragioneria provvederà a verificare che la fatturazione stessa sia regolare per quanto concerne l'aspetto fiscale, dopo di che trasmetterà copia della fattura all'ufficio competente per la verifica della rispondenza all'ordine.

Detta verifica dovrà avvenire entro 10 giorni dalla trasmissione della fattura all'ufficio competente.

L'ufficio di ragioneria provvederà a segnalare mensilmente per iscritto all'assessore alle finanze la situazione delle fatture in attesa di verifica e lo stesso provvederà al sollecito tramite l'assessore competente.

Art. 22

Verifica forniture

L'ufficio competente nella persona del responsabile dovrà verificare la corrispondenza della fornitura all'ordine sia per quanto riguarda la quantità che la qualità e la congruità dei prezzi.

Sulla fattura stessa dovranno essere riportati:

- il numero dell'atto di ordinazione;
- la destinazione dei beni forniti;

- il benessere alla liquidazione;
in caso l'ufficio riscontrasse irregolarità o manchevolezza di qualsiasi natura ne dovrà fare oggetto di rapporto scritto all'assessore competente che ne riferirà in Giunta Municipale.

Art. 23

Liquidazione

Si darà corso alla liquidazione della fornitura solo dopo che siano state effettuate le verifiche della fornitura e delle fatture.

La liquidazione avverrà con atto della Giunta Municipale al sensi del I comma dell'art. 204 del R.D. 12-2-191 1, n. 297 o con ordinativo del Sindaco al sensi del II comma dello stesso articolo.

Art. 24

Entrata in vigore

Il presente regolamento che sostituisce ogni altro eventualmente esistente, dopo il controllo e le pubblicazioni di legge, entrerà in vigore dal 1 luglio 1989 e sarà inserito a cura del Segretario comunale nella raccolta dei regolamenti comunali.

Per l'indice vedere supporto cartaceo